

**COMUNE DI VIDRACCO**  
**Provincia di Torino**

**DISCIPLINARE**  
**DEL MERCATO AGRICOLO**  
**DI VIA BALDISSERO**

## **INDICE**

Art. 1 Generalità e finalità

Art. 2 Normativa applicabile

Art. 3 Requisiti generali per la partecipazione al mercato

Art. 4 Comitato di mercato

Art. 5 Numero, dislocazione e caratteristiche dei posteggi di vendita

Art. 6 Assegnazione dei posteggi di vendita

Art. 7 Orari

Art. 8 Obblighi degli operatori del mercato

Art. 9 Trasparenza e monitoraggio dei prezzi

Art. 10 Assenze e spunta

Art. 11 Attrezzature per la vendita e mezzi di trasporto

Art. 12 Pulizia del suolo pubblico

Art. 13 Disposizioni igienico-sanitarie

Art. 14 Attività collaterali

Art. 15 Sanzioni

Art. 16 Rinvio alla disciplina del commercio su aree pubbliche

Art. 17 Entrata in vigore

## **Art. 1**

### **Generalità e finalità**

1. Il Comune di Vidracco istituisce un mercato, denominato "MERCATO AGRICOLO DI VIDRACCO", riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali n. 3510 del 20/11/2007, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29/12/2007.

2. Con l'istituzione, il Comune di Vidracco si prefigge lo scopo di:

- promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli, nell'esercizio dell'attività di vendita diretta, possono soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;
- promuovere la conoscenza della cultura rurale;
- promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;
- individuare la tracciabilità del prodotto a garanzia della sua provenienza dal territorio, favorendo la vendita dei prodotti avendo come riferimento la stagionalità, la tipicità e qualità organolettiche, il mantenimento della biodiversità, la sostenibilità e salubrità del processo produttivo;
- favorire la riduzione e la trasparenza del prezzo di vendita al dettaglio con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore, attraverso l'eliminazione dei vari intermediari;
- garantire l'acquisto di merce fresca e di stagione;
- favorire l'accesso alla distribuzione diretta ai consumatori dei prodotti biologici;
- ridurre i tempi di trasporto delle merci ed il relativo impatto sull'ambiente e sulla sicurezza stradale;
- valorizzare il centro abitato di Vidracco al cui interno si colloca il mercato agroalimentare, anche allo scopo di contribuire all'attrattività turistica del rione a maggiore vocazione commerciale della città.

3. Il mercato agroalimentare si svolgerà in Via Baldissero, nella piazza che sarà ubicata più a monte, con cadenza quindicinale, di domenica, in via sperimentale per 6 mesi.

## **Art. 2**

### **Normativa di riferimento**

1. Al mercato disciplinato dal presente regolamento è applicabile la seguente normativa statale e regionale:

- D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, *Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57*
- D.M. 20/11/2007, *Attuazione dell'articolo 1. comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli*
- D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32- 2642 e s.m.i., *Commercio su area pubblica. Criteri di Giunta Regionale ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e dell'art. 11 della L.R. 12 novembre 1999, n. 28*

▪ D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 97-10416, *Legge regionale n. 12/2008, art. 11 – Approvazione criteri per l'assegnazione di aiuti agli enti locali per lo sviluppo di aree mercatali destinate alla vendita diretta dei prodotti agricoli.*

▪ D.G.R. 18.10251 del 9.12.2008.

### **Art. 3**

#### **Requisiti generali per la partecipazione al mercato**

1. Possono partecipare al mercato gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228/2001, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n.580, che rispettino le seguenti condizioni:

- a) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della Regione Piemonte;
- b) è ammessa esclusivamente la vendita di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;
- c) i prodotti trasformati posti in vendita ed ottenuti a seguito di attività di manipolazione o di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici di origine prevalentemente aziendale, devono essere tipici e finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa; qualora la produzione e/o la trasformazione non avvengano in azienda si dovrà dimostrare, attraverso apposita ed idonea documentazione fiscale e sanitaria, l'origine aziendale della materia prima;
- d) i soggetti partecipanti devono garantire la stagionalità e la freschezza dei prodotti posti in vendita, rispettare le norme igienico-sanitarie (in particolare quelle recate dall'Ordinanza Ministeriale 3 aprile 2002) e le norme sull'etichettatura in vigore per i singoli prodotti, garantire l'assenza di prodotti OGM, indicare il luogo di origine dei prodotti, la denominazione dell'impresa produttrice ed il prezzo di vendita;
- e) le aziende che pongono in vendita prodotti derivanti dall'allevamento (salumi, latte fresco e trasformato, uova, ecc.) dovranno dimostrare attraverso il piano di autocontrollo, ai sensi del Regolamento CE 852/2004 e delle specifiche leggi di settore, l'assenza di trattamenti ormonali agli animali, la perfetta salubrità e sanità del processo produttivo, l'assenza di farine animali nell'alimentazione degli animali;
- f) possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- g) l'attività di vendita può essere esercitata esclusivamente dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27/12/2006, n.296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

## Art. 4

### Comitato di mercato

1. Le funzioni di indirizzo e di controllo delle attività svolte nell'ambito del mercato sono demandate ad un Comitato di mercato, che esercita le seguenti funzioni:

- vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente disciplinare;
- svolge attività di controllo sulla qualità dei prodotti posti in vendita;
- sorveglia l'andamento dei prezzi;
- segnala al Comune gli eventuali operatori inadempienti;
- promuove o suggerisce al Comune la realizzazione di manifestazioni culturali, didattiche, e promozionali riguardanti le produzioni tipiche del territorio ed ogni altra attività compatibile con le iniziative volte a favorire lo sviluppo della filiera corta, eventualmente concorrendo alla loro realizzazione.

2. Il Comitato di mercato è nominato con provvedimento del Sindaco ed è composto da:

- il Sindaco o suo delegato che lo presiede;
- tre rappresentanti degli agricoltori o imprenditori agricoli, designati dalle seguenti associazioni di categoria degli agricoltori maggiormente rappresentative a livello provinciale: COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA, CIA. In difetto di designazione, il Sindaco sceglierà uno o più soggetti ritenuti idonei a rappresentare gli interessi degli agricoltori;
- un rappresentante dei consumatori, scelto tra i designati dalle seguenti associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale: ASSOCIAZIONE CONSUMATORI PIEMONTE, FEDERCONSUMATORI, ASSOCIAZIONE DIRITTO CONSUMATORI, MOVIMENTO CONSUMATORI, in difetto di designazione, il Sindaco, nell'atto di nomina del Comitato, sceglierà un soggetto ritenuto idoneo a rappresentare gli interessi dei consumatori.

3. Il Comitato resta in carica fino alla scadenza del mandato dell'Amministrazione comunale e comunque fino alla nomina di un nuovo comitato, si riunisce almeno una volta ogni sei mesi, su convocazione del Presidente, e ogni qualvolta lo richieda almeno uno dei suoi componenti.

4. Le sedute e le decisioni del Comitato sono oggetto di verbalizzazione ad opera di un funzionario del Comune di Vidracco designato dal Sindaco.

## **Art. 5**

### **Numero, dislocazione e caratteristiche delle piazzole di vendita**

1. Il mercato dei prodotti agricoli/agroalimentari è composto di n. 8 piazzole di vendita, numerate da 1 a 8, di dimensioni di m. 6,20 x 4,60 (24 mq) e sono riportate in forma grafica sull'allegata planimetria del mercato agricolo, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.
2. Gli operatori dovranno occupare esclusivamente la piazzola assegnata e dovranno garantire una cura particolare nell'allestimento del proprio spazio di vendita, sia per la valorizzazione dei prodotti sia per una corretta informazione al consumatore.
3. Il Comune potrà modificare con apposito ed idoneo provvedimento il numero, la dislocazione e le caratteristiche delle piazzole di cui al presente articolo, sempre con l'assenso dei concessionari, se trattasi di piazzole già assegnate, con conseguente adeguamento del trattamento fiscale e tariffario, se del caso.

## **Art. 6**

### **Assegnazione delle piazzole di vendita**

1. La partecipazione al mercato agroalimentare da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 è subordinata all'ottenimento della concessione decennale di posteggio ed alla presentazione dell'apposita comunicazione disciplinata dall'art. 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.
2. I posteggi disponibili verranno assegnati previa indizione di apposito bando pubblico, approvato dall'organo competente, sulla base di graduatorie di merito dei richiedenti, formulate assegnando un punteggio legato ai criteri di priorità elencati nella tabella seguente:

<b>Criterio</b>	<b>Punteggio attribuito</b>
Aziende agricole aventi sede nel Comune di Vidracco	40
Aziende agricole aventi sede nei Comuni confinanti con il territorio del Comune di Vidracco	20
Aziende agricole aventi sede in Provincia di Torino, in Comuni di versi da Vidracco e confinanti	10
Aziende agricole iscritte nell'elenco o nell'albo degli operatori dell'agricoltura biologica, ai sensi delle vigenti norme in materia	10
Aziende agricole che beneficiano o hanno beneficiato, per il periodo minimo previsto dalla normativa,	10

dei contributi della CE per le tecniche di agricoltura a basso impatto ambientale, di cui al Regolamento CE 2078/1992 misure A1 – A3 e al piano di sviluppo rurale del Piemonte 2000 – 2006, misure F1 – F2	
Vendita di prodotti ottenuti nel rispetto di disciplinari di produzione più rigorosi in ambito ambientale quali i prodotti biologici certificati e quelli ottenuti con tecniche di produzione integrata (misura 214 del PSR 2007-2013)	10
Vendita prodotti di qualità certificati (DOP, IGP, DOC e DOCG)	10
Vendita prodotti agroalimentari tradizionali (PAT)	10
Prodotti che adottano sistemi di etichettatura volontaria e prodotti che adottano sistemi di rintracciabilità ai sensi delle norme UNI 10939, UNI 11020 e ISO 22005	10
Titolarità aziendale in capo ad una donna e/o ad agricoltori di età inferiore a quaranta anni; in caso di società, il punteggio è riconosciuto all'impresa nella quale la maggioranza numerica dei soci sia di sesso femminile e/o di età inferiore ai quarant'anni	10
Trasparenza nella formazione del prezzo finale dei prodotti (prezzo chiaro) conseguita mediante l'indicazione del costo di produzione, del costo di trasformazione (eventuale) e del costo di vendita	5

3. Ai fini dell'applicazione dei requisiti di priorità, gli interessati devono dichiararne l'eventuale sussistenza nella domanda; la mancata indicazione, comporta l'impossibilità di far valere i titoli stessi.
4. A parità di punteggio, verrà data priorità il soggetto di minore età anagrafica; in caso di società, sarà considerata l'età anagrafica media dei soci.
5. Le graduatorie per l'assegnazione delle piazzole saranno approvate con Determinazione del Responsabile del Servizio agricoltura che sarà pubblicata all'Albo pretorio e inviata a tutti i richiedenti.
6. L'assegnazione dei posteggi sarà formalizzata mediante il rilascio delle relative concessioni, con validità decennale, tacitamente rinnovabili.
7. Ciascuna azienda agricola potrà essere assegnataria di una sola piazzola per il medesimo giorno di mercato, salvo che all'esito delle assegnazioni residuino piazzole disponibili.
8. Nel caso in cui vengano rilasciate concessioni con utilizzo di piazzola di durata inferiore all'anno, la medesima piazzola potrà essere oggetto di molteplici concessioni.

## Art. 7

### Orari

1. Il mercato agricolo osserverà il seguente orario:
  - a) dalle ore 6.00 alle ore 8.00: scarico e approntamento banco;

- b) dalle ore 8.00 alle ore 13.00: esposizione e vendita al pubblico;
  - c) dalle ore 13.00 alle ore 14.00: ricarica merce e sgombero dell'area.
2. Gli operatori del mercato non possono abbandonare la piazzola prima del termine dell'orario di vendita sopra definito, salvo giustificato motivo che sarà oggetto di valutazione da parte del personale della Polizia locale addetto alla vigilanza del mercato.
  3. In occasione di particolari festività e di manifestazioni promozionali, culturali o turistiche, l'attività del mercato potrà essere svolta durante l'intera giornata, sulla base di specifico provvedimento del Sindaco; in tal caso le aziende partecipanti al mercato non potranno lasciare la piazzola prima dell'orario stabilito.
  4. Il mercato non si svolgerà nelle giornate delle festività del 25 dicembre (Natale) e del 1 gennaio (Capodanno), salvo diverso provvedimento del Sindaco.

## **Art. 8**

### **Obblighi degli operatori del mercato**

1. Le aziende agricole titolari di piazzola sono tenute alla condivisione ed al rispetto del presente disciplinare ed al mantenimento di uno spirito costruttivo ed ispirato ai principi della cooperazione nei confronti delle altre aziende partecipanti.
2. Esse devono corrispondere il canone per l'occupazione del suolo pubblico, la tariffa rifiuti e il corrispettivo dell'eventuale fornitura di energia elettrica ed acqua potabile, nell'entità e con le modalità previste dalle norme e dai regolamenti vigenti.
3. È vietata la vendita di prodotti esposti direttamente sul suolo, dovranno essere utilizzati banchi temporanei costanti di piani rialzati da terra di almeno 60 cm di altezza.
4. Ogni azienda agricola è tenuta ad esporre un cartello con l'indicazione dell'eventuale logo del mercato, della denominazione dell'azienda agricola e della località da cui provengono i prodotti posti in vendita, il cartello dovrà essere realizzato in base all'eventuale modello approvato dal Comune, sentito il comitato di mercato.
5. È fatto obbligo ad ogni operatore del mercato di esporre sul banco di vendita apposito cartello indicante il divieto per l'utente di toccare la merce esposta, in conformità all'eventuale modello che verrà approvato dal comitato di mercato.
6. Per esigenze di arredo ed uniformità dell'immagine, ogni operatore è tenuto ad allestire i banchi di vendita utilizzando i materiali e le soluzioni grafiche e cromatiche eventualmente individuati dal Comune, sentito il comitato di mercato.
7. I costi relativi ad iniziative di promozione o collaterali saranno concordati dal Comune direttamente con gli



operatori, sentito il Comitato di mercato.

8. L'imprenditore agricolo ha l'obbligo di tenere a disposizione degli organi di vigilanza e controllo la concessione della piazzola e copia della comunicazione presentata al Comune.

9. Nell'utilizzo della piazzola gli imprenditori agricoli sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a terzi e loro proprietà e l'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni o diritti connessi con l'esercizio dell'attività.

10. È vietato cedere a terzi l'uso totale o parziale della propria piazzola.

11. È consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita, a condizione che il rumore generato non arrechi disturbo agli utenti del mercato ed agli altri operatori.

12. Nell'area del mercato è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici ed è vietato l'utilizzo di stufe alimentate da combustibili gassosi.

## **Art. 9**

### **Trasparenza e monitoraggio dei prezzi**

1. Gli espositori sono tenuti a presentare i loro prodotti con l'indicazione dei prezzi in modo chiaro e ben visibile, fornendo indicazioni utili e corrette, anche sulle etichette, che facilitino la comprensione delle caratteristiche del prodotto da parte del consumatore.

2. I prezzi devono essere indicati per unità di misura, con le modalità previste dagli artt. da 13 a 17 del Codice del consumo, approvato con D. Lgs. 206/2005 e s.m.i.

3. Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto, ai sensi della legge 5/8/1981 n. 441 e successive modificazioni.

4. I prezzi dei prodotti posti in vendita potranno essere oggetto di monitoraggio attraverso rilevazioni periodiche da parte del comitato di mercato.

## **Art. 10**

### **Assenze e spunta**

1. Gli assegnatari di posteggio non presenti entro il termine orario stabilito per l'approntamento del banco non potranno svolgere l'attività per la giornata e saranno considerati assenti a tutti gli effetti.

2. I posteggi temporaneamente vacanti saranno assegnati in "spunta", in ottemperanza alle norme regionali in materia di commercio su area pubblica, specificando che alla spunta saranno ammessi esclusivamente gli

imprenditori

agricoli in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 3 e, in via prioritaria, gli imprenditori agricoli aventi sede aziendale nel territorio della Provincia di Torino. A parità di condizioni, la priorità è data dal maggior numero di presenze acquisite, sulla base del ruolino di spunta redatto ed aggiornato dalla Polizia locale.

#### **Art. 11**

##### **Attrezzature per la vendita e mezzi di trasporto**

1. I banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente individuato.
2. I veicoli adibiti al trasporto di merce o altro materiale da impiegare nello svolgimento dell'attività dovranno essere parcheggiati al di fuori dell'area di vendita dopo lo scarico delle merci, fatto salvo il caso di utilizzo di mezzi attrezzati indispensabili per la vendita (es. banchi frigo), a condizione che lo spazio globalmente occupato non ecceda le dimensioni del posteggio in concessione.

#### **Art. 12**

##### **Pulizia del suolo pubblico**

1. Al termine dell'orario di vendita, prima di lasciare libero la piazzola, ogni operatore deve raccogliere tutti i rifiuti derivanti dall'esercizio dell'attività differenziandoli in appositi cumuli (organico, legno, plastica, ecc.), al fine di facilitare le operazioni di raccolta e smaltimento da parte della ditta incaricata del servizio.

#### **Art. 13**

##### **Disposizioni igienico-sanitarie**

2. All'interno del mercato è ammesso l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti freschi e trasformati ed eventuali attività di degustazione e somministrazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti, con particolare riferimento ai Regolamenti CE n. 178/2002, n. 852/2004, n. 853/2004 ed all'Ordinanza del Ministro della Salute 3 aprile 2002.
3. È in ogni caso vietata la vendita di prodotti OGM.

## **Art. 14**

### **Attività collaterali**

1. All'interno del mercato possono essere realizzate delle attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati, nonché degustazione dei prodotti, anche in forma organizzata (degustazioni tipiche, abbinamenti culinari), nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti.
2. In tali occasioni sarà possibile la partecipazione anche di operatori artigianali, la cui attività sia rispondente alle caratteristiche del mercato agricolo o dell'iniziativa particolare.
3. Potranno partecipare al mercato anche soggetti operanti sul territorio regionale piemontese che si connotino per le attività di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici (Presidi Slow Food, Produzioni DOP e IGP, Associazioni, ecc.).

## **Art. 15**

### **Sanzioni**

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 20/11/2007, accerterà il rispetto delle disposizioni di legge e di quelle recate dal presente disciplinare.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni recate dagli art. 7 (orari), art. 8 (obblighi degli operatori del mercato), art. 9 (trasparenza e monitoraggio dei prezzi), art. 10 (assenze e spunta), art. 11 (attrezzature per la vendita e mezzi di trasporto), art. 12 (pulizia del suolo pubblico), si fa rinvio alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle norme di legge e regolamentari vigenti nelle materie di cui sopra.
3. Le sanzioni saranno applicate secondo la disciplina della Legge 689/1981 e successive modifiche, nonché in base a quanto previsto dall'apposita procedura interna per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie P-AG003.
4. In caso di più violazioni del presente disciplinare, commesse anche in tempi diversi, potrà essere disposta la revoca della concessione del posteggio e la conseguente sospensione della partecipazione al mercato.
5. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche comporta la revoca della concessione di posteggio.
6. L'inosservanza delle condizioni di esercizio indicate nei criteri di cui al precedente art. 6, qualora abbiano

comportato l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in sede di bando e di graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, comporta la revoca della concessione di posteggio.

#### **Art. 16**

##### **Rinvio alla disciplina del commercio su aree pubbliche**

1. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si fa rinvio alle vigenti disposizioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche ed a quelle recate dal vigente regolamento comunale, in quanto applicabili, con particolare riferimento:

- alla disciplina dell'utilizzo dei posteggi di vendita ed alla decadenza degli stessi in caso di mancato utilizzo;
- all'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati (spunta);
- al trasferimento della concessione del posteggio per atto tra vivi o a causa di morte.

#### **Art. 17**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente disciplinare entrerà in vigore allorquando sia divenuta esecutiva, a norma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la relativa deliberazione di approvazione.

2. Dalla data di entrata in vigore è da disapplicarsi ogni eventuale disposizione comunale in contrasto.